

Prot. n. 14273/RU

Roma, 9 gennaio 2023

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

e, p.c. A: DIREZIONE ANTIFRODE

DIREZIONE DOGANE
Ufficio Tariffa e Classificazione
Ufficio Controlli

DIREZIONI TERRITORIALI

UFFICI DELLE DOGANE

OGGETTO: Deroga alle norme di origine alle importazioni di conserve di tonno e filetti di tonno dei Paesi ESA. **Informativa.**

Si segnala che, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L295) del 16/11/2022, è stata pubblicata la Decisione n. 1/2022 del 19 ottobre 2022 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, recante una deroga automatica alle norme di origine per le conserve di tonno ed i filetti di tonno importati nell'UE dai Paesi dell'Africa orientale e australe (ESA).

La suddetta Decisione è stata adottata dal Comitato di Cooperazione Doganale ESA-UE su richiesta formulata alla Commissione Europea in data 10 giugno 2022, per conto degli Stati dell'ESA, dalla Repubblica delle Seychelles.

La citata Decisione è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Analoga deroga automatica alle norme di origine per le conserve di tonno ed i filetti di tonno importati nell'UE dai Paesi ESA è stata applicata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, in virtù della decisione n. 1/2017 adottata dal Comitato di cooperazione doganale ESA-UE il 2 ottobre 2017.

La deroga in questione è fondata sull'articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell'APE interinale, secondo il quale deroghe alle norme di origine possono essere concesse

automaticamente entro i limiti di contingenti annui di 8 000 tonnellate per le conserve di tonno e di 2 000 tonnellate per i filetti di tonno.

In applicazione di tale principio, l'articolo 1 della Decisione n. 1/2022 in commento prevede che, in deroga all'allegato II del protocollo n. 1 dell'APE interinale, il conferimento dell'origine per le conserve di tonno ed i filetti di tonno della voce 1604 esportati da uno Stato dell'ESA nell'Unione viene stabilito secondo le regole di origine specifiche per prodotto contenute nell'Allegato alla decisione stessa.

L'articolo 2 della Decisione n. 1/2022 precisa che la deroga si applica su base annua ai prodotti e ai quantitativi stabiliti nell'Allegato alla medesima e che cesserà di avere efficacia nella misura in cui l'articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell'APE interinale non dovesse essere più in vigore, ovvero dovesse essere modificato o sostituito.

L'articolo 3 stabilisce, poi, che i suddetti quantitativi sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Secondo la previsione di cui all'articolo 4, le autorità doganali degli Stati dell'ESA sono tenute ad effettuare controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga, fornendone un rendiconto periodico alla Commissione UE.

Ai fini applicativi, invece, l'articolo 5 indica puntualmente le diciture che devono figurare nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati o nelle dichiarazioni su fattura compilate dagli esportatori dei Paesi ESA.

Come previsto dall'articolo 7 della suddetta Decisione, infine, è fatta salva la possibilità di una sospensione temporanea della deroga in questione al verificarsi di irregolarità, frodi o inosservanza ripetuta degli specifici obblighi posti a carico degli Stati ESA.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
Andrea Maria Zucchini

Il Dirigente dell'Ufficio:
Patrizia Vincenza Isola

Il Funzionario estensore:
Massimo Di Pasquale